



Ministero della Transizione Ecologica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

* * *

Parere n. 100 del 7 giugno 2021

| | |
|--------------------|--|
| Progetto: | <p style="text-align: center;"><i>Parere Tecnico</i></p> <p style="text-align: center;">Approdo turistico nel porto di Portopalo di Capo Passero denominato Port-ONE - Bacino di levante Procedimento di VIA. Richiesta parere integrativo</p> <p style="text-align: center;">ID_VIP: 3836</p> |
| Proponente: | Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale |
| Richiedente | Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo |

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. (d’ora innanzi D. Lgs. n. 152/2006) e in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 in materia di composizione, compiti, articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 gennaio 2018, n. 2 in materia di costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020;
- la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente prot. n. 104303 dell’11 dicembre 2020 di presa d’atto della designazione della Regione Puglia del referente regionale contemplato dall’art. 8 del D. Lgs. n. 152/2006;
- l’art. 5, comma 2, lettera e) del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342;

Oggetto del parere:

- Il presente parere ha ad oggetto il riscontro alla nota prot. n. 48834/MATTM del 07 maggio 2021, acquisita al prot. n. 2408/CTVA del 10 maggio 2021 con cui la Direzione Generale CRESS - al fine di valutare l’eventuale ritiro della rimessione alla presidenza del Consiglio dei ministri della soluzione del contrasto fra Ministeri in ordine alla procedura in oggetto (**parere favorevole CTVA n. 2855 del 8/11/2018 e parere negativo del MIC (n. 18184/2019, v. punti 7 e 9)**), a ciò sollecitata con nota del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla luce degli accertamenti istruttori effettuati (v. punto 12.) - ha chiesto alla Commissione tecnica di **voler effettuare una nuova verifica degli esiti del parere CTVA n. 2855 del 8/11/2018, alla luce di quanto emerso nell’istruttoria condotta dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (d’ora in poi, DICA) anche chiedendo ulteriori chiarimenti** al Proponente, qualora ritenuto necessario.

Dato atto della procedura conclusasi col parere n. 2855/2018, e in particolare:

1. che in data 5 dicembre 2017, con nota assunta al prot. n. 28286/DVA di pari data, la soc. Marina Sud (d’ora innanzi, proponente) ha presentato domanda di istruttoria VIA, integrata con Valutazione di incidenza per la realizzazione di un *Approdo turistico nel porto di Portopalo di Capo Passero denominato Port-ONE - Bacino di levante*;

2. che in data 28 gennaio 2018 il proponente ha perfezionato la documentazione;
3. che in data 31 gennaio 2018, con nota n. 2339/DVA di pari data, è stato dato avvio all'istruttoria tecnica e alle consultazioni del pubblico;
4. che in data 3 maggio 2018, con nota n. 10194/DVA di pari data, sulla base di apposita richiesta della Commissione VIA, la Direzione CRESS, ha presentato al proponente formale richiesta di documentazione integrativa;
5. che in data 9 luglio 2018 il proponente - dopo aver chiesto ed ottenuto una proroga del termine per la consegna, ha fornito la documentazione richiesta con nota acquisita al prot. n. 15719/DVA di pari data;
6. che in data 30 luglio 2018 sono state riaperte le consultazioni del pubblico sulla documentazione integrativa;
7. che in data 8 novembre 2018 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS **precedente all'attuale** ha formulato **parere n. 2855/2018 positivo con prescrizioni** sulla procedura;
8. che in data 12 dicembre 2018 la Regione Siciliana si è espressa con parere 340/2018 **positivo con prescrizioni**;
9. che in data 2 luglio 2019 il Ministero per i beni e le attività culturali (d'ora innanzi, MIBACT) ha formulato **parere negativo n. 18184/ 2019**, indicando tra i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza che *“con D.A. n. 5040 del 20/10/2017, pubblicato [...] 16/03/2018 è stato approvato il Piano Paesaggistico Ambiti 14 e 17 ricadenti nella Provincia di Siracusa nel quale [...] all'art. 39 [...] sono elencati gli obiettivi specifici di tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico, che escludono la realizzazione di nuove costruzioni o altre trasformazioni urbanistiche e le opere a mare che alterino la morfologia della costa”*;
10. che in data 23 settembre 2019 con nota prot. n. 24033/DVA di pari data la Direzione CRESS, in presenza del ricordato contrasto valutativo ha chiesto al Capo di Gabinetto di considerare l'opportunità di attivare la procedura ex art. 5, comma 2, lettera c-bis, della Legge 400/1988, ovvero concludere negativamente il relativo procedimento;

Dato atto degli esiti della procedura PCM ex art. 5, comma 2, lettera c-bis, della Legge 400/1988 e in particolare:

11. che in data 13 febbraio 2020, con nota n. 2584 in pari data acquisita al prot. n. 14066/MATTM del 27/02/2020, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato l'attivazione della procedura suddetta, convocando apposita riunione per il giorno 17 febbraio 2020;
12. che in data 8 aprile 2021 con nota prot. DICA-10103 in pari data, acquisita al prot. 37048/MATTM del 12/04/2021, il DICA ha evidenziato e richiesto quanto segue:

“Con nota n. 2064L del 13 settembre 2019, il Capo di Gabinetto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministro della transizione ecologica) ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lett c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.400, per la definizione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di "Approdo turistico del porto di Portopalo di Capo Passero - bacino di levante denominato Port-One", sito nel

territorio del comune di Portopalo Capo Passero (SR), proposto dalla Società Marina Sud s.r.l. La rimessione è stata operata in quanto, a fronte di un parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, il Ministero della cultura e la competente Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa, hanno espresso un parere negativo ritenendo il progetto incompatibile con il quadro normativo e regolamentare esistente.

Nello specifico, il Ministero della cultura e la competente Soprintendenza hanno rappresentato che il progetto contrasta con il dettato del Piano paesaggistico ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa, poiché comprende la costruzione di nuovi volumi e la modifica della linea di costa, interventi non ammissibili nell'area in esame in quanto individuata - dal citato Piano paesaggistico, ambiti 14 e 17, artt. 39 e 45 NTA, punto 19h - come "livello di tutela 3" che esclude la possibilità di realizzare nuove costruzioni o altre infrastrutture urbanistiche e opere a mare che alterino la morfologia della costa.

Le menzionate Amministrazioni hanno rappresentato, altresì, che il progetto insiste su un'area rientrante nella fascia dei 300 metri dalla battigia e, pertanto, soggetta a tutela ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.42 del 2004, ed hanno sottolineato, infine, che l'area dell'intervento è limitrofa all'area SIC 090028 "fondali dell'isola di Capo Passero" distante circa 300 metri dall'area del porto.

Dall'esito dell'istruttoria condotta dal DiCA, è emerso - tra le altre cose - che codesto Ministero della transizione ecologica, nell'ambito della riunione di coordinamento, ha riconosciuto che dal parere del Ministero della cultura, in cui sono indicate le incompatibilità del progetto con la normativa nazionale e regionale vigente, "emerge un sistema vincolistico che non era stato rilevato in precedenza".

Tanto premesso, voglia codesto Ministero della transizione ecologica far pervenire a questa Presidenza gli esiti delle opportune valutazioni in merito ad un eventuale ritiro della rimessione in esame conseguente al venir meno, nei termini sopra esposti, del contrasto con il Ministero della cultura.";

Dato atto che pertanto la richiesta di parere è funzionale al riscontro alla ricordata richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dato atto del sistema vincolistico gravante sull'area, quale risulta dalla comunicazione al proponente dei motivi ostativi formulati dalla direzione generale archeologica delle arti e paesaggio, e in particolare:

13. che in data **29 maggio 2019** la Direzione generale Archeologica delle arti e paesaggio con **nota prot. n. 15008 del 29/05/2019**, acquisita al prot. n. 13706/DVA del 29 maggio 2019, a conclusione dell'istruttoria, ha comunicato al proponente, per quanto riguarda i profili di propria competenza, i motivi seguenti che ostano all'accoglimento dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale in oggetto:

- con **D.A. n. 5040 del 20/10/2017, pubblicato nel Supplemento ordinario della GURS (p. I) n. 12 del 16/03/2018 (n. 15)**, è stato approvato il Piano Paesaggistico Ambiti 14 e 17 ricadenti nella Provincia di Siracusa, nel quale (art. 39 delle Norme tecniche di attuazione) l'area in questione identificata nell'ambito del Paesaggio locale 19, "Pantani meridionali". Tra gli Obiettivi di qualità paesaggistica per il suddetto paesaggio 19 vi sono la "Conservazione valori naturali e paesaggistici degli habitat costieri" e "Potenziamento della rete ecologica"; specificatamente, per il contesto dell'opera in oggetto, denominato 19h "Paesaggio del sistema costiero, aree di interesse archeologico comprese (Litorale di Marzamemi, Acqua Palombo, litorale da Scala Mandrie a Costa Pizzuta, Rada di Portopalo, Costa dell'Ambra, Spiaggia Pipitone, Spiaggia Carratois)", individuato nei regimi normativi come livello di Tutela 3, sono elencati allo stesso art. 39 gli obiettivi specifici di tutela e valorizzazione del patrimonio

paesaggistico, che escludono la realizzazione di nuove costruzioni o altre trasformazioni urbanistiche, e le opere a mare che alterino la morfologia della costa;

- non solo nell'area vasta, ma anche nelle immediate vicinanze del sito di progetto sono presenti aree di pregio e importanza paesaggistica e naturalistica, riconosciute anche come aree SIC e ZSC, e in particolare l'area SIC "Fondali dell'Isola di Capo Passero", distante circa 300 m. dall'area oggetto dell'intervento;
- l'intervento si inserisce in una situazione paesaggistica unica, compresa tra aree di grande rilevanza anche simbolica e identitaria, alla confluenza tra Mar Jonio e Mar Mediterraneo, in prossimità del punto posto geograficamente più a Sud della Sicilia;
- la documentazione allegata all'istanza testimonia peraltro, in special modo nelle simulazioni, una carente qualità progettuale dell'inserimento paesaggistico dell'impianto complessivo e del progetto architettonico dell'approdo turistico e degli edifici ad esso connessi; si rileva in particolare:
 - che il tipo di insediamento proposto non può in alcun modo essere considerato un rimedio all'attuale disomogeneità del costruito, al parziale stato di degrado dei luoghi e alla mancanza di identità del waterfront lamentata dal proponente, in quanto profilo del nuovo costruito aggiungerebbe ulteriori elementi incongrui, oltre che di scala maggiore e visibili anche dal mare;
 - che i luoghi interessati dal progetto mantengono ancora una quota di naturalità, che verrebbe consistentemente ridotta dall'intervento in oggetto;
 - che i volumi proposti comporterebbero una inevitabile alterazione e parziale occlusione del rapporto visivo e di permeabilità tra la terraferma e il mare;
 - che l'esecuzione delle opere genererebbe in sintesi un consistente abbassamento della qualità paesaggistica dei luoghi;

Con riguardo alla richiesta di deroga presentata dal Comune di Portopalo di Capo Passero alla Presidenza della Regione Siciliana e agli uffici del Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana con nota prot. n. 4255 del 17/04/2019, motivata sulla base di un accordo di programma firmato con la Regione, la Capitaneria di Porto e la Società proponente il 7/11/2011, e di pregressi pareri (31/05/2007 e 06/05/2009) di compatibilità ambientale espressi in conferenza dei servizi dalla Soprintendenza di Siracusa sulla variante "Progetto di completamento delle opere marittime esistenti per la messa in sicurezza dei bacini di Ponente e di Levante del Porto", ai fini della VIA regionale conclusasi con D.D.S. n. 689 del 29/09/2010, *“premesso che non esiste al momento, per quanto risulta allo scrivente, un dispositivo normativo che consenta tale deroga, si deve comunque osservare che il tempo trascorso dalla valutazione della Soprintendenza e di 10 anni da oggi e comunque più di 5 anche dal Patto formale di concessione — 15/11/2016, e che l'intervenuta adozione del Piano paesaggistico in data 1/02/2012 e comunque precedente alla data di concessione”*.

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, esaminati gli elaborati progettuali e tutta la documentazione prodotta dalla Società Marina Sud S.r.l. nel corso del procedimento e pubblicata nel sito istituzionale del MATTM, viste e condivise le valutazioni espresse dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa competente riguardo all'impatto paesaggistico dell'intervento in oggetto, con la nota prot. n. 409 del 16/01/2019, sulla non ammissibilità dell'intervento ai sensi della normativa dettata dal Piano Paesaggistico, si evidenziano le principali ragioni ostative all'espressione di un parere favorevole di compatibilità ambientale:

- dal punto di vista della conformità: il progetto, che comprende la costruzione di nuovi volumi e la modifica della linea di costa, non risulta ammissibile nell'area individuata nel Piano Paesaggistico, ambiti 14 e 17 come "livello di tutela 3", nella quale le attività suddette sono considerate escluse (v. il sopra citato art. 39 delle Norme tecniche di attuazione);
- dal punto di vista della compatibilità: le opere progettate, che non qualificano il paesaggio ma si pongono in dissonanza con esso, risultano comunque incompatibili sotto il profilo paesaggistico, dimensionalmente e per le connotazioni formali dell'edificato e degli spazi aperti, e il carente inserimento nel contesto territoriale;

14. che in data 3 giugno 2019 il proponente ha prodotto memoria ex art. 10 bis con nota prot.n. 14156/DVA del 3/06/2019, avente a oggetto: *“Comune di Portopalo di Capo Passero (SR). Approdo turistico nel porto di Portopalo di Capo Passero – bacino di levante – denominato Port-One. Procedura di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 - VIA. Comunicazione del 29 maggio 2019 ex art. 10 bis della L. n. 241/90. Memoria difensiva”* comunicata p.c., fra gli altri, anche al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali - Divisione II – Sistemi di Valutazioni Ambientali, all’Ufficio di Gabinetto Dell’On. Ministro per i Beni e le Attività Culturali, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Commissione tecnica VIA / VAS, al Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa, alla Soprintendenza del Mare di Palermo, al Comune di Portopalo di Capo Passero. Con detta nota, oltre a contestazioni procedurali, il proponente eccepiva nel merito:

-che *“(…)la motivazione posta a base della comunicazione ex art. 10 bis della L. n. 241/90 si fonda principalmente sull’erroneo presupposto della “intervenuta adozione del Piano paesaggistico in data 1/02/2012 che è comunque precedente alla data di concessione”;*

-che ciò non corrispondeva al vero (lett. *Nulla di più falso !!!*) in quanto *“il D.A. n. 98 dell’1/2/2012 di approvazione del Piano paesaggistico Ambiti 14 e 17 ricadenti nella Provincia di Siracusa è stato infatti ANNULLATO dal T.A.R. Sicilia, Catania, Sez.ne I, con sentenza n. 1953 del 28.07.2017 e sentenza n. 2738/2017 del 24.11.2017. Dette sentenze sono ormai definitive non essendo state impugnate entro i termini di legge;*

- che di conseguenza *“il riferimento operato da codesto Ministero sulla intervenuta adozione del Piano paesaggistico in data 1/2/2012 è certamente frutto di un macroscopico errore ed è comunque palesemente affetto da eccesso di potere sotto il profilo del difetto di presupposto. Diversamente opinando, verrebbero arbitrariamente disattese diverse pronunce dell’Autorità giudiziaria amministrativa con ogni conseguenza di legge anche di natura penale”.*

- che sotto il profilo cronologico andava evidenziato:

che *“in data 31 maggio 2007 la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa ha espresso parere favorevole con condizioni sul progetto preliminare;*

che *“in data 6 maggio 2009 la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa ha espresso parere favorevole sul progetto definitivo;*

che *“in data 5 maggio 2011 presso l’A.R.T.A. si è svolta conferenza dei servizi e la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa ha espresso sempre parere favorevole sul progetto;*

che *“in data 24 maggio 2011 è stato sottoscritto l’accordo di programma di approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509;*

che “in data 7 novembre 2011 è stato approvato l'accordo di programma, con decreto del Presidente della Regione siciliana, di cui sono titolari la stessa Regione siciliana, il Comune di Portopalo di C.P., la Capitaneria di Porto di Siracusa e la scrivente società, atteso che con detto accordo è prevista anche la sistemazione e valorizzazione della struttura portuale da parte della Regione siciliana, il consolidamento, la messa in sicurezza e il completamento del molo esistente, nonché la realizzazione della struttura adibita a caserma che in futuro ospiterà la Guardia costiera;

che “in data 4 luglio 2016 la scrivente società ha effettuato il pagamento dell'imposta di registro per € 158.780,00, il pagamento del canone demaniale marittimo per € 125.952,00, il pagamento di diritti e bolli nonché il pagamento di polizza fideiussoria;

che “in data 15 novembre 2016 è stato sottoscritto l'Atto formale tra l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e la scrivente società;

che “in data 4 dicembre 2016 è avvenuta la materiale consegna delle aree alla scrivente società;

che “in data 20 ottobre 2017 con D.A. n. 5040, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 12 del 16 marzo 2018, è stato approvato il Piano paesaggistico Ambiti 14 e 17 ricadenti nella Provincia di Siracusa”

concludendo che “È di assoluta evidenza che il Piano paesaggistico è intervenuto dopo quasi un anno dalla conclusione del complesso iter amministrativo e, di conseguenza, lo stesso nella fattispecie non può in alcun modo trovare legittima applicazione.

Tutto ciò a prescindere dal fatto che il citato D.A. n. 5040 del 20 ottobre 2017 è stato oggetto di censura da parte del T.A.R. Sicilia, Catania e del C.G.A. in S.G. e nel mese di marzo 2019 è stata celebrata l'udienza di merito. A breve è previsto il deposito della relativa sentenza con la quale verosimilmente sarà annullato anche detto D.A. n. 5040/2017, impugnato.

Invero, con Parere n. 2855 del 26 ottobre 2018, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS – istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha espresso parere favorevole sul progetto con prescrizioni.

Ad ogni buon fine, ai fini istruttori, la scrivente società, per il tramite dei propri tecnici, manifesta sin d'ora la propria disponibilità ad un incontro presso codesto Ministero al fine di fornire qualsiasi chiarimento all'uopo ritenuto necessario.

Per quanto sopra esposto e per quant'altro potrà dedursi, la scrivente società chiede a codesto Ministero la revoca, in autotutela, della comunicazione del 29 maggio 2019 ex art. 10 bis della L. n. 241/90 e, nel contempo, insiste al competente Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che legge in indirizzo per conoscenza, al rilascio del chiesto titolo ambientale, con la dovuta urgenza, stante che un ulteriore ritardo arreca alla stessa società l'intuibile gravissimo ed ingiusto danno economico.”

CONDIDERATO che:

15. Il Piano Paesaggistico Ambiti 14 e 17 ricadenti nella Provincia di Siracusa in cui ricade l'intervento è stato approvato in data **20 ottobre 2017** con **D.A. n. 5040/2017** e **pubblicato nel Supplemento ordinario della GURS (p. I) n. 12 del 16 marzo 2018 (n. 15);**

16. il parere n. 2855/2018 CTVIA è stato reso in data **8 novembre 2018**, **successiva** alla pubblicazione sulla GURS del Decreto Assessoriale n. 5040 (16/03/2018);

17. Alla data dell'**8 novembre 2018 (data di approvazione del parere CTVA)** il Piano era **pienamente efficace** in quanto la Sentenza del TAR Sicilia -Catania n. 1953 del 28 luglio 2017 citata dal Proponente nella memoria ex art. 10bis (oltre a non essere definitiva, contrariamente a quanto dallo stesso affermato e a riguardare solo le aree di proprietà della Società Elemata Maddalena) sin dal 22 agosto 2018 era stata annullata dal CGA della Regione siciliana con sentenza n. 485 del 2018;

18. **Successivi alla data di 16 marzo 2018 di approvazione del I Piano Paesaggistico con D.A. n. 5040 sono stati anche:**

- la produzione documentazione integrativa pubblicata sul sito del Ministero in data **3 maggio 2018**, comprendente fra l'altro la Relazione Descrittiva Generale (contenente peraltro documentazione anche successiva pur se di pochi giorni, del 13/05/2018) nel cui Capitolo 2 (Inquadramento territoriale) e nel cui Quadro Programmatico e Pianificatorio locale sono trattati:

- il "Piano Strategico per lo sviluppo della nautica da diporto in Sicilia;
- il P.T.C. e il P.R.G. di Portopalo di Capo Passero;
- il Progetto di messa in sicurezza del Porto;
- la Carta dei vincoli e la classificazione delle aree naturali protette;

senza che vi si faccia cenno alcuno al D.A. n. 5040/2018 approvativo del Piano già pubblicato;

-la pubblicazione del nuovo avviso pubblico avvenuta in data **25 luglio 2018** a seguito della richiesta del 13/07/2018 prot. N. 16265/DVA, avente per oggetto il progetto ID_VIP: 3836 (Istruttoria VIA ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 152/2006) denominato "Approdo turistico nel porto di Portopalo di Capo Passero (Sr), bacino di levante, denominato Port-One" - Proponente "Marina Sud S.r.l."

- il parere della Regione Siciliana n. 340, espresso in data 12 dicembre 2018;

VALUTATO che:

il parere n. 2855 della CTVIA, espresso in data 08/11/2018, non ha tenuto conto della D.A. n. 5040 che il Proponente non ha citato nella documentazione integrativa del maggio 2018, né del regime vincolistico ex art. 142, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 142/2004.

la Commissione Tecnica per la Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell’istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

il parere CTVA n. 2855 del 8/11/2018 “ID_VIP 3836 - Approdo turistico nel porto di Portopalo di Capo Passero denominato Port-ONE - Bacino di levante” è da rieditare in considerazione del sistema vincolistico non precedentemente rilevato.

**Il Presidente della Commissione
Cons. Massimiliano Atelli**